

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 settembre 2022, n. 191

Rettifica D.D. n. 160 del 26/07/2022 di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **un impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 1000,00 Smc/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello";**
- **un metanodotto denominato "Allacciamento PANTAR s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)" (Cod. Id. Cod. AU327_054 - autorizzato con D.D. n. 258 del 16/06/2021).**

Società proponente PANTAR S.p.A., con sede legale in Taranto (TA), alla Via Ovidio - 22, P.IVA 03457320046.

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ing. Francesco Corvace, supportato dal funzionario istruttore arch. Brigitta Ieva

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del

Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con determinazione dirigenziale n. 160 del 26/07/2022, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 3714 del 05/05/2022, ha provveduto al rilascio, in favore della società PANTAR S.r.l., con sede legale in Taranto (TA), Via Ovidio, 22 – 74121, Cod. Fisc. e P.IVA 03457320046, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di biometano della potenza pari a 2000,00 Nm³/h, sito in un'area di proprietà della Italcave S.p.A., che ne concede la disponibilità alla proponente mediante scrittura privata, nel Comune di Taranto (TA), località “La Riccia - Giardiniello”, posizionato all'interno del nuovo lotto (lotto 3) derivante dall'ampliamento della discarica di proprietà della Società Italcave S.p.A., (autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 36 del 11/12/2012 e successive D.D. n. 52 del 17/04/2018 e D.D. n. 482 del 15/06/2020) secondo i seguenti identificativi catastali: Foglio 175 Particella 102, 5, 77, 79 come rilevati dalla documentazione trasmessa dalla Società in fase di adeguamento del progetto;
 - un metanodotto denominato «Allacciamento PANTAR s.r.l. DN 100 (4”) – 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)» (autorizzato con D.D. n. 258 del 16/06/2021);
- successivamente la società Pantar S.p.A. con nota pec del 28/07/2022 (acquisita al prot. n. 7338 del 29/07/2022) comunicava di aver rilevato, a seguito della notifica della succitata determinazione dirigenziale n. 160/2022, effettuata con nota prot. n. 7242 del 26/07/2022, la presenza dei sotto elencati errori materiali:
 - “... la potenza nominale di biometano prodotta dall'impianto di up grading è pari a 1.000 smc/h in luogo dei 2.000 Nmc /h ...”, come riportato alle pagg. 4, 10 e 15 e nell'oggetto del provvedimento autorizzatorio;
 - alla pagina 14 della D.D. 160/2022 è riportata erroneamente il nome di altra società diversa dalla Pantar S.p.A. (n. 2 refusi);
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, ha provveduto a verificare quanto segnalato dalla società Pantar S.p.A. con la nota pec del 28/07/2022 (acquisita al prot. n. 7338 del 29/07/2022), relativamente

alla potenza dell'impianto rilevando che:

- nell'elaborato "Y1Y4RBO_Documentazione Specialistica_30_01 – Chiarimenti tecnici Rev. 01" la Società Istante aveva fornito chiarimenti "... sulla capacità di produzione di biometano e sulla potenza elettrica indicata ..." nell'istanza di AU precisando che "... si prevede una produzione nominale di biometano di circa 1.000 Nmc/h (variabile al variare della concentrazione di CH4 nel biogas) ...";
- alla pag. 14 della Determinazione Dirigenziale 160/2022 è riportato testualmente "... ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti ..."

confermando la presenza dei refusi così come rilevati e segnalati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato si ritiene di rettificare la D.D. n.160 del 26/07/2022 nei termini che seguono:

- effettuando la rettifica inerente la potenza dell'impianto erroneamente riferita (pagg. 4, 10 e 15 e nell'oggetto del provvedimento autorizzatorio) come di seguito:
"... impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 2000,00 Smc/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello" ..."
con quella correttamente indicata come a seguire:
"... impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 1000,00 Smc/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello" ...";
- effettuando la correzione dell'indicazione errata della società proponente, come riportato alla pag. 14 del succitato provvedimento, che va correttamente riferita ed intesa quale PANTAR S.p.A.

L'adozione del presente provvedimento modifica esclusivamente la parte inerente gli errori materiali commessi nella D.D. n. 160 del 26/07/2022, mentre restano confermati ed impregiudicati gli esiti del procedimento e i contenuti prescrittivi del riferito provvedimento.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Funzionario Istruttore
Brigitta Ieva**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08/06/2022 dalla società **PANTAR S.p.A.**

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, di procedere a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 26/07/2022 solo ed esclusivamente con stretto riferimento:

- al dato di potenza dell'impianto erroneamente riferita (pagg. 4, 10 e 15 e nell'oggetto del provvedimento autorizzatorio) come di seguito:
"... impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 2000,00 Smc/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello" ..."
con quello correttamente indicato come a seguire:
"... impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 1000,00 Smc/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello" ...";
- alla indicazione errata della società proponente, come riportata alla pag. 14 del succitato provvedimento, che va correttamente riferita ed intesa quale PANTAR S.p.A.

ART. 2)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 3)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione

- Autorizzazioni Ambientali;
- al Comune di Taranto (TA);
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - alla Società Pantar S.p.A. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli